



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E ASSIMILATI***

Adottato con deliberazione di C.C.

n. 101 del 23/12/2014

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente alla parte IV del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:

1. Dei rifiuti urbani non pericolosi (interni);
2. dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento di strade o altri luoghi pubblici (esterni);
3. dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
4. dei rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e nell'ottica di ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una diversificata ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006;
- g) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.

Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:

- a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;

promuovere la raccolta differenziata, indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Art. 2 – Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- limitando inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dalla normativa nazionale e dai documenti di programmazione regionali e provinciali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Art. 3 – Definizioni

Valgono le definizioni di cui all'art.183 e all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006, opportunamente integrate dalle seguenti:

utenza domestica (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale di Lumezzane e quelli che mantengono a disposizione un alloggio o un'abitazione nel territorio (compresi i proprietari di seconde case non residenti in Comune di Lumezzane);

utenza non domestica (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere, con sede sul territorio comunale di Lumezzane, che producono rifiuti assimilati agli urbani;

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e alle attrezzature o alle strutture di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto di un'area; **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

postazioni multiraccolta (mini-isole): insieme di contenitori stradali per la raccolta presenti sul territorio comunale e accessibili in ogni momento. Le postazioni multiraccolta sono finalizzate all'aumento della percentuale di differenziata e sono composte da una campana bianca per la raccolta della carta, una campana verde per la raccolta del vetro e dell'alluminio, un cassonetto giallo per la raccolta della plastica, un cassonetto marrone dotato di calotta per la raccolta dell'organico e un cassonetto grigio dotato di calotta per la raccolta dell'indifferenziato;

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

compostaggio di comunità: trattamento del rifiuto organico proveniente da una pluralità di produttori eseguito in un'unica struttura dedicata situata nel territorio dove risiedono i soggetti conferenti: il compost ottenuto dal processo di compostaggio collettivo può essere usato sia dai soggetti che hanno conferito il rifiuto sia ceduto a terzi. Il compostaggio collettivo è eseguito in conformità alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, ove applicabile;

albo dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;

raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;

raccolta su chiamata: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;

coefficiente di produttività specifica (kd): quantifica la produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge; il valore espresso in kg/mq/anno consente di valutare l'attitudine a produrre rifiuti. I coefficienti di produttività specifica, ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.

scarti di lavorazione: i rottami o gli scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo (non è considerato rifiuto).

reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere);

calotta: contenitore da 20 litri in grado di misurare la quantità di rifiuto prodotto la cui apertura avviene mediante l'utilizzo di una chiave elettronica;

chiave elettronica: dispositivo dotato di microchip che permette l'apertura delle calotte presenti sul territorio comunale;

eco-car: autocarro attrezzato per la raccolta di rifiuti;

green service: contenitori destinati alla raccolta del verde;

ente gestore: azienda pubblica, privata o mista a cui è affidata la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed accessori; ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'Ente Gestore si identifica con la stessa Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Classificazione rifiuti

1. Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art.184 del D.Lgs. 152/2006 in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Rifiuti urbani:

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili. nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).

3. Rifiuti speciali:

Sono rifiuti speciali:

- g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- k) i rifiuti da attività commerciali;
- l) i rifiuti da attività di servizio;
- m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- o) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- p) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- q) il combustibile derivato da rifiuti;
- r) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Rifiuti pericolosi:

Sono rifiuti pericolosi:

- s) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
- t) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali.

Art. 5 – Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (limiti al campo di applicazione).

Per quanto concerne le terre e le rocce di scavo sono assunte le disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Lumezzane promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali e/o energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 7 – Informazione all'utenza

1. Dovranno essere promosse campagne di informazione, sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dell'utenza su:

- a) tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- b) finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- c) destinazioni delle frazioni recuperate;

d) obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- a) mediante adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
- b) mediante apposita cartellonistica;
- c) mediante comunicati stampa;
- d) mediante volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all'utenza interessata;
- e) mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- f) mediante altre forme utili di diffusione di materiale informativo.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, favorendone il recupero e prevedendo, dove possibile, il coinvolgimento del cittadino-utente.

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Capo II – Disposizioni generali

Art. 8 – Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio Comunale.

Art. 9 – Estensione aree incluse dal servizio

Sarà possibile estendere, previo accordo, il servizio anche ad abitazioni isolate ricadenti sul territorio di comuni contermini, quantunque nelle vicinanze del confine con Lumezzane.

Capo III – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati presso il Centro di Raccolta Comunale

Art. 10 – Centro di Raccolta Comunale

Il Comune di Lumezzane predispone un Centro di Raccolta Comunale gestito dall'Ente Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; gli utenti possono conferirvi le seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti da unità domestiche;
2. altri rifiuti per cui sia già stata attivata la raccolta differenziata oltre a quelli per cui sia possibile attivarla in futuro;

La gestione amministrativa e operativa del Centro di Raccolta Comunale è disciplinata dal presente Capo III del presente regolamento.

Art. 11 – Definizione di Centro di Raccolta Comunale

Il centro di raccolta è costituito, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il Gestore del servizio. Tale area è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari, è munita di almeno un addetto alla gestione del regolare

funzionamento del Centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.

Il gestore del servizio ha la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.

Il conferimento presso il centro di raccolta può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.

Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso l'isola ecologica, può essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.

L'ubicazione, gli orari di apertura, le tipologie di materiali raccolti e i servizi del centro di raccolta sono stabiliti dal Comune, indicati su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

L'isola ecologica ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.

Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso l'isola ecologica.

Il Centro di Raccolta Comunale è sito in località Faidana in via Moretto 21.

Art. 12 – Finalità

Il servizio di raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale è rivolto principalmente alle utenze domestiche con accesso consentito per le tipologie di rifiuto previste all'art. 14, con le seguenti finalità:

a) consentire la raccolta di particolari tipologie di rifiuto urbano non conferibili nei contenitori stradali (rifiuti pericolosi di provenienza domestica, rifiuti vegetali, scarti di legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), materiale ferroso, rifiuti ingombranti, inerti);

b) contribuire alla salvaguardia dell'ambiente attraverso il recupero dei rifiuti provenienti dagli insediamenti civili e dalle attività produttive.

c) incrementare le tipologie e le quantità di materiali recuperabili raccolti in modo tale da rispettare le previsioni relative alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. A tale scopo è collocata, all'interno del Centro di Raccolta Comunale, una pesa fino a 300 kg ed una carrabile per la pesatura dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze domestiche. La Giunta Comunale, dopo il primo anno di attività, potrà prevedere un sistema di premialità per i cittadini che conferiranno i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale.

d) attivare forme di sensibilizzazione della popolazione atte ad incrementare la raccolta differenziata.

Per le utenze non domestiche che esercitano un'attività economica nel Comune di Lumezzane l'accesso è consentito per le tipologie di rifiuto non pericoloso previste all'art. 14, con i criteri di assimilazione definiti agli artt. 21, 22 e 23, nonché con le modalità indicate all'art. 24.

Art. 13 – Principi generali

Il Centro di Raccolta Comunale costituisce una stazione intermedia di stoccaggio dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il corretto funzionamento del Centro di Raccolta Comunale si basa sul conferimento dei rifiuti differenziati a partire dal luogo di produzione degli stessi.

Tutti gli utenti dell'area sono tenuti a separare i rifiuti in tipologie omogenee prima del trasporto e del conferimento che deve essere effettuato negli specifici contenitori predisposti presso il Centro di Raccolta Comunale stesso.

Il personale di sorveglianza è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti.

Il Centro di Raccolta Comunale resterà aperto agli utenti in giorni ed orari stabiliti che potranno essere soggetti a modifiche per mutate esigenze o capacità del servizio.

Eventuali modifiche saranno rese note all'utenza interessata.

Art. 14 – Tipologie di rifiuti raccolti e modalità di conferimento

Presso il Centro di Raccolta Comunale possono essere conferiti i rifiuti indistinti ingombranti e le frazioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per le quali si sia individuata una concreta possibilità di recupero, riciclaggio, riutilizzo o smaltimento differenziato.

Gli utenti hanno l'obbligo di conferire le diverse tipologie di rifiuto negli specifici contenitori, identificati con apposita segnaletica.

Il Centro di Raccolta Comunale rappresenta il punto di raccolta, tramite conferimento diretto, a cura del produttore, di:

a) Rifiuti indistinti "ingombranti" o "imballaggi in materiali misti" che devono essere conferiti nel rispetto delle norme riportate al TITOLO II, Capo I, relativo alla gestione del rifiuto non oggetto di raccolta differenziata. Al fine di ridurre la quantità di rifiuto indistinto avviato allo smaltimento, nel contenitore denominato per "rifiuti ingombranti" possono essere conferite solo le seguenti tipologie di rifiuto se per le stesse non è stato attivato alcun servizio specifico di raccolta differenziata:

1. rifiuti ingombranti intesi come beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2. tipologie della frazione secca dei rifiuti urbani che, per dimensione o quantità, risultano essere di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori stradali messi a disposizione per la raccolta dei rifiuti interni indistinti non ingombranti (cassonetti stradali). Il conferimento dei rifiuti indistinti nei contenitori denominati "rifiuti ingombranti" o "imballaggi in materiali misti" deve avvenire secondo le seguenti modalità:

1. deve essere ridotta il più possibile la volumetria del rifiuto;

2. nel caso di rifiuti composti da materiali diversi, l'utente è tenuto, se possibile, a separare prima del conferimento le frazioni merceologiche per le quali è attivo un servizio di raccolta differenziata.

b) Frazioni di rifiuto destinate alla raccolta differenziata: le seguenti tipologie di rifiuto devono essere conferite nel rispetto delle norme riportate al TITOLO II, Capo II, relativo alla gestione della raccolta differenziata:

1. rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, di cui all'art. 33;

2. carta e cartone (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) di cui all'art. 34;

3. plastica (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) di cui agli artt.34 e 35;

4. vetro (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) di cui all'art. 34;

5. materiali ferrosi, di cui all'art. 36;

6. scarti di legno, di cui all'art. 37;

7. pneumatici usati, di cui all'art. 38; (U. D.)

8. rifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche, di cui all'art. 39;

9. rifiuti da apparecchiature elettroniche (frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, televisori e monitor) di provenienza domestica, di cui all'art. 40;

10. rifiuti con caratteristiche di pericolosità di provenienza domestica, di cui all'art. 41:

- pile e batterie di pile;
- farmaci scaduti, inutilizzati o avariati;
- accumulatori al piombo esausti;
- prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F";
- lampade a scarica e tubi catodici ("neon");
- vernici, solventi, imballaggi pericolosi;
- siringhe raccolte da personale addetto in aree pubbliche o di uso pubblico;

11. oli minerali e relativi filtri, grassi, vegetali e animali, esausti di provenienza domestica, di cui all'art. 42;

12. toner e cartucce esauste di stampanti, di cui all'art. 43.

L'utenza che intende conferire i propri rifiuti al Centro di Raccolta Comunale deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico, nonché esibire, se richiesta, l'idonea documentazione prevista dalla legislazione vigente (chiave elettronica, autorizzazione al trasporto dei rifiuti, ecc.).

Art. 15 – Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti

Fatti salvi i requisiti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, i contenitori presenti nel Centro di Raccolta Comunale dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati;
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti.

Art. 16 – Accesso al Centro di Raccolta Comunale

Il Centro di Raccolta Comunale è dotato di una sbarra di accesso che si apre inserendo la chiave elettronica, la stessa utilizzata per le calotte; per poter entrare è necessario inserire la chiave elettronica nell'apposito lettore che attiva l'apertura della sbarra e registra l'avvenuta entrata dell'utente.

Il personale e i mezzi dei servizi comunali possono accedere al Centro di Raccolta Comunale per il conferimento dei rifiuti urbani raccolti sul territorio.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta Comunale, esposti all'ingresso mediante apposito cartello, sono stabiliti dal Comune e sono inoltre rilevabili dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

Il Centro di Raccolta Comunale rimane chiuso nei giorni festivi infrasettimanali.

L'accesso è consentito, con le modalità stabilite dal Comune, ai seguenti soggetti:

- a) mezzi e personale dei servizi manutentivi del Comune e/o ditte titolari d'appalti per la manutenzione dei parchi, giardini pubblici, alberature stradali limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura (rifiuti vegetali);
- b) privati cittadini (utenze domestiche) in possesso dei requisiti di cui all'art. 17;
- c) mezzi di ditte, aziende o altre attività economiche, produttrici di rifiuti speciali assimilati (utenze non domestiche) in possesso dei requisiti di cui all'art. 18.

Art. 17 – Requisiti e obblighi per l'accesso delle utenze domestiche

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, sono ammessi al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale solo i cittadini residenti in Comune di Lumezzane, o titolari a produrli presso locali e superfici ubicate sul territorio del Comune di Lumezzane, e regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della tassa rifiuti (chiave elettronica) e servizi, fermo restando l'obbligo di conferire in proprio esclusivamente rifiuti urbani di provenienza domestica.

L'inosservanza dei precedenti obblighi sarà punita conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 18 – Requisiti e obblighi per l'accesso delle utenze non domestiche

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, sono ammesse al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale solo le utenze non domestiche (attività economiche) con sede nel Comune di Lumezzane in possesso dei seguenti requisiti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria:

- a) regolare iscrizione a ruolo per il pagamento della tassa rifiuti e servizi per il tipo di attività o lavorazione da cui provengono i rifiuti oggetto del conferimento;
- b) possesso della chiave elettronica che ne consente l'accesso e che permette l'utilizzo del sistema informatizzato di pesatura dei rifiuti;
- c) rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in merito al trasporto dei rifiuti.

L'assenza di uno dei precedenti requisiti impedisce l'accesso al CRC. L'inosservanza dei precedenti obblighi sarà punita conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 19 – Sorveglianza

Il Centro di Raccolta Comunale sarà vigilato da personale addetto munito di identificativo di riconoscimento al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro

presente nel Centro di Raccolta Comunale di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore;
d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

L'incaricato alla sorveglianza dovrà:

- a) compilare le scritture ambientali nei casi previsti dalla legge;
- b) controllare che vengano rispettate le modalità di conferimento dei rifiuti di cui all'art. 14 e fornire tutte le informazioni necessarie affinché ciò si realizzi conformemente a quanto previsto dal presente regolamento;
- c) controllare che vengano rispettati i requisiti per l'accesso da parte delle utenze di cui agli artt. 17 e 18, con particolare riferimento alla verifica della documentazione di autorizzazione e al rispetto di quanto prescritto nella stessa;
- d) effettuare la regolare apertura e chiusura del Centro di Raccolta Comunale secondo gli orari stabiliti;
- e) mantenere pulita l'area del Centro di Raccolta Comunale e farla pulire all'utenza che si rendesse responsabile dell'imbratto del suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti;
- f) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di Raccolta Comunale;
- g) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- h) segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi.

Art. 20 – Divieti

E' fatto espresso divieto di:

- a) conferire rifiuti prodotti in altri Comuni, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune di Lumezzane per particolari attività che verranno identificate con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente presso il Centro di Raccolta Comunale;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta Comunale;
- d) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti presso il Centro di Raccolta Comunale;
- e) introdurre tipologie di rifiuti diversi dalla destinazione specifica del contenitore, in particolare le frazioni di rifiuto destinate alla raccolta differenziata nel contenitore per i rifiuti indistinti "ingombranti" od "imballaggi in materiali misti";
- f) effettuare qualsiasi forma di cernita e prelievo del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- g) imbrattare il suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti.

La violazione dei precedenti divieti sarà punita conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Capo IV – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 21 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs.152/2006 e, per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del D.M. 219/2000, riguarda in particolare le sottoelencate categorie:

- rifiuti da attività agro-industriali;
- rifiuti da attività industriali;
- rifiuti da attività artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio.

L'assimilazione per quantità e qualità viene stabilita dal Comune sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo. In attesa della definizione di tali criteri, sono

dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi artt. 22 e 23 del presente regolamento, redatte in base alle tipologie di rifiuti assimilabili di cui al punto 1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. I rifiuti dovranno essere separati per tipologie omogenee in base alle modalità di raccolta del servizio pubblico. L'attuale sistema di raccolta è indicato con le sigle (D) e (I) indicanti rispettivamente la raccolta differenziata e la raccolta indifferenziata.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicato il tributo per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 – Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio

I rifiuti speciali, non pericolosi, devono presentare una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo e dovranno essere separati per tipologie omogenee in base alle modalità di raccolta del servizio pubblico.

L'attuale sistema di raccolta è indicato con le sigle (D) ed (I) indicanti rispettivamente la raccolta differenziata e la raccolta indifferenziata:

1. imballaggi (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) (D);
2. imballaggi in materiali misti (I/D vetro e lattine);
3. contenitori vuoti (fusti e vuoti di vetro, cartone, plastica e metallo, contenitori del latte, lattine e simili) (D);
4. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane (D);
5. cassette, pallets (D);
6. materiali accoppiati e poliaccoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata e simili (I);
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero (D);
8. paglia e prodotti di paglia (D);
9. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura (D);
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile (D);
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta (I);
12. feltri e tessuti non tessuti (I);
13. gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria, tubolari, ecc.) (I) (sono esclusi gli pneumatici fuori uso, la cui gestione è disciplinata dal D.M. Ambiente 11.04.2011 n. 82, in attuazione di quanto previsto dall'art. 228 del Testo unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006);
14. pelle e simil-pelle (I);
15. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali (I);
16. rifiuti indifferenziati ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982 (I);
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali, e simili (I);
18. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere (I);
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili) (D-legno / I-altri materiali);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati (I);
21. rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe (D);
22. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili (D);
23. nastri adesivi e nastri abrasivi (I);
24. cavi e materiale elettrico in genere (I);
25. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,

caseina, sanse esauste e simili (I / D-per il materiale non inscatolato);

26. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale (D).

In ogni caso i rifiuti speciali dovranno rispettare le seguenti condizioni per poter essere assimilati ai rifiuti urbani:

1. la loro gestione non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, rispetto a quelli derivanti dalla gestione, secondo le stesse modalità, dei rifiuti urbani;
2. non siano stati contaminati da sostanze tossiche o nocive o comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente.

Art. 23 – Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

Come criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 21 si assumono i seguenti limiti:

1. per rifiuti raccolti in modo differenziato non è posto alcuna limite quantitativo;
2. per rifiuti raccolti in modo indifferenziato è fissato un limite quantitativo. Detti rifiuti non devono superare il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quantità di rifiuto indifferenziato eccedente i limiti sopra descritti è da considerarsi come rifiuto speciale non assimilato e pertanto non è conferibile nel ciclo di raccolta dei rifiuti urbani.

Il soddisfacimento di tutti i precedenti criteri comporta l'effettiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, con conseguente conferimento degli stessi al servizio pubblico.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che, rispondendo ai criteri qualitativi di cui all'art. 22 superano il limite quantitativo di cui al comma 1, purché il comune, tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, definisca le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti e stipuli apposita convenzione. Si applica in tal caso l'art.3 comma 2 del Regolamento TARI.

Art. 24 – Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

La modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere compatibile con l'organizzazione e le capacità di raccolta del servizio pubblico, come di seguito indicato:

- a) il conferimento di rifiuti speciali assimilati prodotti in quantità paragonabili a quelle dei rifiuti domestici (piccole utenze non domestiche) può essere effettuato utilizzando i contenitori stradali nel rispetto delle norme previste per tale servizio di raccolta e delle condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- b) il conferimento di rifiuti speciali assimilati prodotti in quantità superiori a quelle dei rifiuti domestici (grandi utenze non domestiche) e nelle condizioni di obblighi di legge per il trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

b.1. raccolta a domicilio: l'utenza non domestica è tenuta ad utilizzare tale modalità di raccolta nel caso in cui, a seguito delle valutazioni condotte dal Comune e dall'Ente gestore, il prelievo a domicilio dei rifiuti sia compatibile con l'organizzazione del servizio di nettezza urbana. L'attivazione della raccolta a domicilio, formalizzata in apposita convenzione con l'utente, comporta l'esclusione della possibilità di conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale;

b.2. conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Comunale: l'utenza non domestica è tenuta ad utilizzare tale modalità nel caso in cui non sia attivo il servizio di raccolta a domicilio o se, a seguito delle valutazioni di cui al punto precedente, non sia applicabile tale modalità di raccolta alla specifica realtà aziendale. In tal caso il rifiuto dovrà essere facilmente individuabile, ed è perciò vietato l'utilizzo di sacchi che impediscano l'immediata visione del suo contenuto.

Art. 25 – Procedure di accertamento

L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

b.2) specificazione dell'attività svolta;

b.3) tipologia del rifiuto prodotto;

b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

b.5) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

b.6) superfici aziendali complessive;

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200- 1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

In ogni caso, il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.

Art. 26 – Esclusioni

Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, come individuate nel regolamento del relativo tributo.

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se non pericolosi o, anche se derivanti dalle attività di cui all'art. 21, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo vengono inoltre esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella prevista;
- i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti;
- i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, quali ad esempio:
 - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
 - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
 - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
 - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
 - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
 - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali;
- i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, i materiali ceramici cotti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata

Art. 27 – Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti (secco non riciclabile) ed i rifiuti speciali assimilati nel rispetto delle norme previste per le condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, che non sono oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti entro sacchetti di plastica ben sigillati, a cura del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta presso i cassonetti stradali, in modo tale da evitare ogni dispersione.

Art. 28 – Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro del Comune di Lumezzane in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori.

Il servizio di raccolta dei rifiuti è riservato esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti a ruolo nel Comune di Lumezzane.

Ove possibile, la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (secco non riciclabile) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di tipo indifferenziato è organizzata tramite contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

La dimensione di tali rifiuti deve essere compatibile con quella del vano di carico della calotta, atta a garantire l'immissione degli stessi nel contenitore stradale ed inoltre, per le utenze non domestiche, il conferimento di rifiuti speciali assimilati prodotti in quantità paragonabili a quelle dei rifiuti domestici può essere effettuato utilizzando i contenitori stradali nel rispetto delle norme previste per tale servizio di raccolta e delle condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta dei proprietari, può autorizzare il ritiro dei rifiuti anche in luoghi privati.

Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa possibili danni e persone o cose in dipendenza di detta autorizzazione.

Per i contenitori dislocati presso abitazioni private, la pulizia e disinfezione è a carico dei proprietari dell'immobile.

La raccolta presso le utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani può essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri di efficienza ed economicità.

L'impiego di containers scarrabili sarà indicato solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti indifferenziati ingombranti di dimensioni e quantità incompatibili con quelle dei rifiuti di cui al precedente articolo deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale del Comune di Lumezzane, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Le attività di mobiliari con sede nel Comune di Lumezzane, possono conferire, al Centro di Raccolta Comunale, con la propria chiavetta, la raccolta del rifiuto ingombrante (mobili o similari legnosi) derivanti da lavori eseguiti nel territorio del Comune di Lumezzane, soltanto con la dichiarazione dell'utente che certifichi che i rifiuti provengono da lavori effettuati presso la loro abitazione/azienda con sede nel comune di Lumezzane, previa compilazione dello specifico modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Qualora il notevole peso od ingombro di tale tipologia di rifiuti non ne consenta il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale, è prevista un'ulteriore forma di conferimento, alternativa alla precedente e riservata alle sole utenze domestiche, rappresentata dal ritiro a domicilio il primo e il terzo mercoledì di ogni mese su prenotazione contattando il numero verde dell'ente gestore il

servizio 800-437-678.

Art. 30 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile)

I contenitori del rifiuto secco indifferenziato, non riciclabile, saranno provvisti di apposita calotta per i conferimenti, accessibile solo dagli utenti del servizio iscritti a ruolo dotati di chiave elettronica.

In caso di smarrimento o di mancato ritiro (entro 30 giorni dall'ultima data pubblica disponibile) della chiave elettronica, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio Tributi del Comune, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato dal Comune.

A partire

Nelle zone servite da cassonetti i rifiuti solidi urbani esclusi dalla raccolta differenziata (secco non riciclabile) possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata.

E' fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione e previa riduzione volumetrica;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione;

E' vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

E' fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori stradali:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti pericolosi (solventi - acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici - pesticidi – tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose - vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose - medicinali citotossici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio - apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi - legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti);
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, plastica, vetro e lattine;
- scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato presso i contenitori più vicini.

Capo II – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 31 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, plastiche, beni durevoli, rifiuti urbani con componenti pericolose, ferro, pneumatici usati, oli esausti, scarti organici di cucine e mense, verde e ramaglie, legno, vestiti usati e stracci, neon esausti, nylon da imballaggi, componenti rimossi di parti consumabili per stampanti e fotocopiatrici.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Ove possibile, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Per ciascuna tipologia merceologica per la quale risulta attivo il servizio di raccolta differenziata da contenitore stradale è fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;
- di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura degli sportelli o dei coperchi dei contenitori.

E' inoltre vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai contenitori il materiale depositato;
- conferire rifiuto secco indifferenziato, ancorché richiuso entro sacchetti o sfuso;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, campane e cassoni per le raccolte differenziate);
- spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Art. 32 – Raccolta differenziata della frazione organica

La raccolta dell'umido consente la separazione della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio.

La raccolta differenziata della frazione organica presso le utenze domestiche residenti nelle zone urbane e nei nuclei abitativi consistenti è organizzata attraverso contenitori stradali disposti sul territorio accanto a quelli per il rifiuto secco indifferenziato.

Tali contenitori, contraddistinti da apposito adesivo identificativo del rifiuto umido, sono muniti di apposita calotta apribile mediante la medesima chiave elettronica utilizzata per accedere alla calotta dei contenitori del rifiuto secco indifferenziato non riciclabile.

I rifiuti verdi di piccole dimensioni quali scarti di fioriture, potature di piante da interni, ecc. (esclusi i residui di importanti potature da conferire al Centro di Raccolta Comunale o presso gli appositi Green Service) potranno essere immessi direttamente nei contenitori.

I rifiuti organici dovranno essere conferiti nel contenitore entro appositi sacchetti ben chiusi, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili al 100% (carta, cartone o bioplastiche) che potranno essere reperiti sul mercato.

Il rifiuto organico può essere conferito nei rispettivi contenitori in qualsiasi momento della giornata.

E' fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione.

E' vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;

- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sui contenitori resi disponibili per il conferimento dei rifiuti.

E' fatto inoltre divieto di conferire in tali contenitori stradali:

- rifiuti speciali che non siano attribuibili alla frazione organica;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, plastica, vetro e lattine;
- scarti provenienti da attività edilizie.

Dietro richiesta operata dalle utenze non domestiche eventualmente interessate (ove si intendano per grandi utenze ristoranti, alberghi dotati di ristorante, pizzerie, paninoteche, bar, mense scolastiche, mense aziendali, cucine di ospedali e cliniche, mercati coperti e scoperti, negozi ortofrutticoli, fiorai, supermercati, pescherie, cimiteri) la raccolta del rifiuto organico potrà essere attivata privatamente a domicilio, con esonero dalla privativa comunale, dietro il pagamento di un corrispettivo per l'effettuazione di tale servizio al gestore individuato dalle utenze non domestiche stesse.

Presso tali attività la raccolta potrà essere organizzata prevedendo il conferimento in appositi contenitori/bidoni, con ritiro del materiale che verrà eseguito a domicilio, con frequenza da stabilire e, comunque, adeguata alla necessità delle utenze e del servizio pubblico.

I rifiuti organici dovranno essere conferiti in sacchetti preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta.

Art. 33 – Raccolta differenziata della frazione verde (erba, foglie, ramaglie e scarti di potature)

La raccolta degli scarti di erba, foglie, potature di alberi, siepi e arbusti, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il loro conferimento può essere effettuato dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche con sede/domicilio nel Comune di Lumezzane presso il Centro di Raccolta Comunale dove vengono accumulati entro uno specifico container scarrabile od un setto, o depositati su un'area circoscritta, in attesa del trasporto all'impianto di compostaggio.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata, esclusivamente dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche con sede/domicilio nel Comune di Lumezzane, (con esclusione delle attività florovivaistiche e per attività di giardinaggio) anche mediante conferimento diretto (senza sacchi o sacchetti) nei contenitori destinati alla raccolta del verde "Green Service" dislocati sul territorio comunale come rilevabili dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

Nel caso di piccoli quantitativi provenienti da interventi di potatura e manutenzione di piante da interni, è possibile il conferimento diretto nei contenitori stradali destinati al rifiuto umido solamente previo sminuzzamento e riduzione di volume.

E' proibito conferire rifiuti quali erba e/o ramaglie nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate..

Le attività florovivaistiche e di giardinaggio con sede nel Comune di Lumezzane, possono conferire, al Centro di Raccolta Comunale, con la propria chiavetta, la raccolta della frazione verde delle ramaglie derivanti da lavori eseguiti nel territorio del comune di Lumezzane, soltanto con la dichiarazione dell'utente che certifichi che il verde delle ramaglie provengono da lavori effettuati presso la loro abitazione/azienda con sede nel comune di Lumezzane, previa compilazione dello

specifico modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

Per le attività florovivaistiche con sede fuori comune di Lumezzane dovranno accedere al Centro di raccolta Comunale con la dichiarazione di cui all'allegato I e con la chiavetta del cittadino utente fruitore del servizio.

I rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio, possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale.

Art. 33 bis – Albo Comunale dei Compostatori Domestici

Il Comune può istituire l'Albo Comunale di Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che, nel territorio comunale, praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde.

Tale Albo si compone di due sezioni:

- a) Albo dei Compostatori Domestici muniti di compostiera;
- b) Albo dei Compostatori Domestici non muniti di compostiera.

Le utenze che praticano il compostaggio domestico possono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici entro 15 giorni dalla consegna dei contenitori assegnati per la raccolta dell'organico;

L'Albo Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per riconoscere, ove previsto, agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano effettivamente e proficuamente, il compostaggio domestico.

In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato in accordo con il Comune e la società affidataria.

Art. 34 – Raccolta differenziata di carta-cartone, plastica e raccolta multimateriale vetro-lattine

In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento, generalmente affiancati ai cassonetti per la raccolta dei R.S.U. indifferenziati, di campane e cassonetti per la raccolta differenziata di:

- rifiuti cellululosici (carta e cartone);
- imballaggi primari di plastica, vetro e metallo, nella forma multimateriale o monomateriale.

I cassonetti per la raccolta di carta-cartone, plastica e vetro-lattine saranno vuotati con frequenza stabilita dal Comune, atta a garantire sempre un minimo di capacità residua del cassonetto.

Il Comune potrà modificare le modalità di conferimento di tali tipologie di rifiuti a seconda delle modificate esigenze o delle sopravvenute innovazioni tecnologiche del servizio, nonché organizzare, per determinate tipologie merceologiche e/o utenze particolari, raccolte puntuali a domicilio al fine di ottimizzare il servizio complessivo.

Il conferimento del rifiuto, specialmente per quantitativi consistenti o nel caso di volumi di ingombro non trascurabili (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

Il materiale deve occupare il minor volume possibile, ovvero deve essere conferito, non mescolato ad altri rifiuti, previo taglio ed impaccamento dei cartoni e/o svuotamento e schiacciamento dei contenitori.

Art. 35 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica

E' fatto obbligo all'utente il conferimento dei fusti e delle cassette di plastica presso il Centro di Raccolta Comunale nei giorni e negli orari di apertura stabiliti per lo stesso.

Art. 36 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi

La raccolta dei materiali ferrosi viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento dei materiali ferrosi deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale dove vengono accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta Comunale, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

E' proibito conferire rifiuti ferrosi nei cassonetti stradali, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 37 – Raccolta differenziata del legno

La raccolta del legno viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente presso il Centro di Raccolta Comunale dove il rifiuto viene accumulato entro un container scarrabile od un setto, o depositato su un'area circoscritta, in attesa del trasporto a smaltimento.

E' proibito conferire rifiuti di legno nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 38 – Raccolta differenziata di pneumatici usati

La raccolta dei pneumatici usati viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale dove vengono accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. L'accettazione del materiale è subordinata all'assenza del cerchione.

E' proibito conferire pneumatici usati nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Il servizio riguarda solo se derivanti da utenza domestica e per un totale annuo di quattro per utenza.

Il conferimento dovrà avvenire inderogabilmente previa compilazione dello specifico modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

Quanto enunciato precedentemente avverrà nelle more di quanto previsto dal Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) approvato con decreto 11 aprile 2011 n. 82.

Art. 39 – Raccolta e recupero di inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche

Con riferimento ai materiali residui di piccoli interventi di costruzione e demolizione domestica (mattoni, cemento, terra, rocce, sanitari, ecc.), esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale dove il rifiuto viene accumulato entro un container scarrabile od un setto, o depositato su un'area circoscritta, in attesa del trasporto in discariche o centri di recupero autorizzati e potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,2 metri cubi o 200 kg.

E' severamente vietato gettarvi materiale contenente amianto che deve essere smaltito, secondo precise normative, da ditte specializzate.

E' vietato il conferimento di guaine bituminose, onduline catramate materiale isolante in genere cartongesso lana di vetro e similari etc.

Il conferimento dovrà avvenire inderogabilmente previa compilazione dello specifico modello di cui all'allegato III del presente regolamento.

Art. 40 – Raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, stereo, videoregistratori, DVD, elettrodomestici vari, lampade e tubi al neon ecc.) viene consentita alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con RAEE assimilabili a quelli originati dalle utenze domestiche al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale dove vengono accumulate negli appositi contenitori in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche mediante autocarro attrezzato (Eco-car) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta Comunale le stesse potranno essere ritirate a domicilio nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

E' proibito conferire rifiuti ingombranti di tale genere nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 41 – Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al piombo

E' proibito conferire i rifiuti urbani con componenti pericolose (pile, farmaci, neon, vernici, solventi, contenitori contaminati, batterie al piombo) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato evitando accuratamente di mescolarli tra loro o con altre tipologie di materiali.

a) Raccolta differenziata delle pile esauste

La raccolta è effettuata tramite contenitori, generalmente di colore arancio collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso i punti isola, accanto alle campane ed ai cassonetti R.S.U..

I contenitori sono forniti dal Comune, il quale demanda al gestore di provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche anche presso il Centro di Raccolta Comunale e mediante autocarro attrezzato (Eco-car) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

b) Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale e mediante autocarro attrezzato (Eco-car) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

La raccolta è effettuata anche tramite contenitori collocati presso le farmacie.

c) Raccolta differenziata degli accumulatori al piombo

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale e mediante autocarro attrezzato (Eco-car) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

d) Raccolta differenziata dei prodotti etichettati "T" e/o "F", delle vernici, dei solventi, dei neon e dei

contenitori contaminati

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale e mediante autocarro attrezzato (Eco-car) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

Art. 42 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti

La raccolta degli oli minerali e vegetali esausti viene consentita esclusivamente alle utenze domestiche al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato (come da art. 14)

E' proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale e mediante autocarro attrezzato (Eco-car) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

Art. 43 – Raccolta differenziata di toner e cartucce esauste

E' proibito conferire toner e cartucce esauste nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale e mediante autocarro attrezzato (Eco-car) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Lumezzane, come rilevabile dal sito internet comunale al link <http://www.comune.lumezzane.brescia.it>.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

Art. 44 – Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci

La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate è organizzata con appositi contenitori gialli di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni umanitarie senza fini di lucro.

Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato.

Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche o in cattive condizioni vanno conferiti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Capo III – Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Igiene Urbana

Art. 45 – Spazzamento e rinvenimento stradale

Il servizio di spazzamento stradale dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro del Comune e riguarda tutte le strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico, compresi i marciapiedi, dotate di pavimentazione permanente e di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il gestore del servizio pubblico provvede alla raccolta e all'avvio a smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle rive dei corsi d'acqua, nonché sulle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo e rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singola area garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali enunciate all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Sarà cura del Comune assicurarsi che il rifiuto così raccolto sia portato a idoneo smaltimento.

Art. 46 – Installazione e uso dei cestini porta rifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili).

Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

La localizzazione di tali installazioni sarà stabilita dal Comune.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti indifferenziati ingombranti.

I contravventori al suddetto divieto saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 47 – Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:

- svuotamento cestini e pulizia delle aree verdi (parchi, giardini, aiuole);
- spazzamento e pulizia delle aree dei mercati ambulanti;
- raccolta di siringhe abbandonate;
- raccolta dei rifiuti dagli uffici comunali;
- controllo dello stato dei contenitori stradali (cassonetti, campane, cestini, ecc.);

Art. 48 – Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti, quali ad esempio cassonetti, gabbie, ceste, cestini "getta carte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura pulizia e igiene dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e disinfezione interno ed esterno dei contenitori per rifiuti viene garantito con periodicità stabilita dal Comune a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 49 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso di scarico abusivo di rifiuti esterni da parte di ignoti su area pubblica, il Comune farà procedere alla loro asportazione e al successivo trasporto a smaltimento previo accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (caratterizzazione) nonché previa indagine per accertare i responsabili ai quali addebitare, con diritto di rivalsa, la relativa spesa.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art. 50 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti sfalciati e puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la

destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco del Comune di competenza con propria ordinanza, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, intimerà la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato entro cui provvedere al loro recupero o smaltimento in modo effettivo e documentato ed al ripristino delle condizioni originarie delle aree stesse.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori addebitando le spese agli interessati.

Art. 51 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, anche senza fini di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti e far pervenire al Comune, con debito minimo preavviso, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità di gestione dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia.

I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi. In particolare si dovranno utilizzare durante gli eventi materiali compostabili in mater-bi e/o materiale al 100/100 biodegradabile (piatti, bicchieri, ecc.).

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 52 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali e defissione dei manifesti

Fermo restando quanto già disposto dai rispettivi Regolamenti Comunali di Polizia Locale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, nonché di defissione di manifesti, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata su ordine diretto del Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'applicazione delle sanzioni conformemente a quanto previsto dall'art 62 del presente regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito servizio pubblico, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 62 del presente regolamento.

Art. 53 – Pulizia delle caditoie stradali

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie stradali.

I contravventori al suddetto divieto saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal l'art. 62 del presente regolamento.

Art. 54 – Aree occupate da cantieri

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, anche con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a pulire, quotidianamente ed alla cessazione dell'attività, le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei.

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 62 del presente regolamento.

Art. 55 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Nel caso vengano lordate le aree suddette, nelle quali è consentito l'accesso a cani o altri animali, le persone che conducono lo stesso hanno l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia ed alla completa asportazione degli escrementi dell'animale.

A tal fine le persone hanno l'obbligo di avere con sé la strumentazione necessaria a perdere, consistente in paletta, contro paletta e sacchetto, involucro o altro mezzo idoneo per la raccolta e per la pulizia delle defecazioni del proprio animale.

Tale strumentazione a perdere, con le feci dell'animale, devono essere conferite, chiuse in un sacchetto, nei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, interni ed esterni, o nei contenitori specifici, laddove eventualmente presenti.

I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 62 del presente regolamento.

Art. 56 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, circhi, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune interessato può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 57 – Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto e chioschi

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, annuali,

stagionali, con cadenza fissa e/o saltuari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, qualora non ricada nelle competenze del Comune, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo per frazione merceologica i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendo gli stessi al servizio pubblico secondo le modalità indicate dal gestore.

Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio, se attivato.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 62 del presente regolamento.

Art. 58 – Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

E' fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopraccitata speciale articolazione del pubblico servizio.

TITOLO III - SANZIONI

Capo I – Divieti

Art. 59 – Divieti generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, seppure temporaneo, dei rifiuti, incluse le cartacce e i mozziconi di sigaretta, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, o nei pozzetti e caditoie stradali.

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

E' vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Lumezzane da parte di soggetti non titolari a produrli sul territorio comunale stesso, in particolare ai non residenti nel Comune di Lumezzane nonché alle utenze che ivi non esercitano un'attività economica.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio pubblico per lo smaltimento.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani.

E' vietato incendiare o bruciare i rifiuti.

I contravventori ai suddetti divieti saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 60 – Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari

In adempimento del D.Lgs. 152/2006 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi terziari non differenziati.

Per gli imballaggi primari e secondari, nei limiti previsti dal presente Regolamento, il conferimento è consentito con le seguenti specifiche:

Vetro-Plastica-Metallo

- tramite contenitori stradali;
- tramite appositi contenitori scarrabili posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale.

Carta e cartone

- per limitati quantitativi tramite contenitori stradali;
- tramite appositi cassoni scarrabili posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale;
- tramite appositi servizi mono-utenza appositamente, ed eventualmente, attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, ecc.).

Capo II – Controlli e sanzioni

Art. 61 – Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all'Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell'Amministrazione Comunale.

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.

Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell'A.S.L.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell'A.R.P.A..

Art. 62 – Sanzioni

Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell'Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune.

In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006.

E' prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.

VIOLAZIONE	SANZIONE (euro)		
	Minima	Massima	Ridotta
Conferimento rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale in violazione di requisiti ed obblighi prescritti (rif. Art. 18)	50,00 + addebito costo smaltimento	500,00 + addebito costo smaltimento	100,00 + addebito costo smaltimento
Deposito di rifiuti fuori dall'area davanti del Centro di Raccolta Comunale o attorno ai contenitori di stoccaggio esistenti presso lo stesso. Conferimento errato di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, imputabile all'utente (rif. art. 20)	25,00	500,00	50,00
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta stradali, anche se in sacchetti chiusi. Conferimento di rifiuti nei contenitori di raccolta stradali differenti da quelli a cui sono destinati (rif. artt. 29 e 30)	25,00	500,00	50,00
Obbligo di pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata (rif. Art. 50)	50,00	500,00	100,00
Obbligo di pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni (rif. Art. 51)	50,00	500,00	100,00
Obbligo di pulizia nelle aree imbrattate dai trasporti di merci e defissioni dei manifesti (rif. Art. 52)	50,00	500,00	100,00
Introdurre rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie stradali (rif. Art. 53)	50,00	500,00	100,00
Obblighi di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività (rif. Art. 54)	50,00	500,00	100,00
Divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici. Obbligo di avere con sé la strumentazione necessaria a perdere, consistente in paletta, contro paletta e sacchetto, involucro o altro mezzo idoneo, per la raccolta e per la pulizia delle defecazioni dei propri animali domestici (rif. Art. 55)	25,00	500,00	50,00
Obbligo di pulizia del posteggio del mercato/posto vendita (rif. Art. 57)	25,00	500,00	50,00

Obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (rif. Art. 58)	50,00	500,00	100,00
Abbandono di rifiuti nel territorio del Comune di Lumezzane. Divieto di incendiare e bruciare i rifiuti. Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Lumezzane da parte di soggetti non titolati a produrli sul territorio comunale, in particolare ai non residenti nonché alle utenze che ivi non esercitano un'attività economica (rif. Art. 59)	50,00	500,00	100,00

Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali e saranno vincolate alla realizzazione di interventi in materia ambientale.

Art. 63 – Entrata in vigore

Il presente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il testo di codesto regolamento è da considerarsi abrogata.



Comune di Lumezzane
Settore, Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano
Via Monsuello, 154
25065 – Lumezzane (BS)
Tel. 030-8929216 / 261 – Fax. 030-8921510
Pec:comune.lumezzane@cert.legalmail.it

Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Allegato I - Art. 33

Comune di Lumezzane
Via Monsuello, 154
U.T.C. Settore Ambiente, Caccia e
Patrimonio Montano
25065 Lumezzane (BS)

Oggetto: Conferimento residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi.

Il/La sottoscritto/a ¹ _____ nato/a _____
Prov. _____ il _____ residente a Lumezzane Prov. BS in Via _____
n. _____ codice fiscale _____ codice utente tributario _____

conferisce mediante la Ditta _____ C.F. _____ con
mezzo targato _____

i seguenti rifiuti riferiti a giardini, orti, aree piantumate di pertinenza della propria
abitazione/azienda:

C.E.R.	Denominazione	Quantità stimata Kg.
20 02 01	Sfalci e potature	

Lumezzane, li _____

Firma

¹ Allegare fotocopia carta d'identità del dichiarante



Comune di Lumezzane
Settore, Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano
Via Monsuello, 154
25065 – Lumezzane (BS)
Tel. 030-8929216 / 261 – Fax. 030-8921510
Pec:comune.lumezzane@cert.legalmail.it

Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Allegato II - Art. 38

Comune di Lumezzane
Via Monsuello, 154
U.T.C. Settore Ambiente, Caccia e
Patrimonio Montano
25065 Lumezzane (BS)
Fax nr. 030.8921510

Oggetto: Conferimento pneumatici fuori uso (totale annuo di quattro per utenza).

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
Prov. _____ il _____ residente a Lumezzane (BS) in Via _____
n. _____ codice fiscale _____ codice utente tributario _____

conferisce i seguenti rifiuti:

C.E.R.	Denominazione	Quantità stimata Kg.
16 01 03	Pneumatici usati	

Lumezzane li _____

Firma

¹ Allegare fotocopia carta d'identità del dichiarante



Comune di Lumezzane
Settore, Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano
Via Monsuello, 154
25065 – Lumezzane (BS)
Tel. 030-8929216 / 261 – Fax. 030-8921510
Pec:comune.lumezzane@cert.legalmail.it

Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Allegato III - Art. 39

Comune di Lumezzane
Via Monsuello, 154
U.T.C. Settore Ambiente, Caccia e
Patrimonio Montano
25065 Lumezzane (BS)
Fax nr. 030.8921510

Oggetto: Conferimento di inerti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (un limite settimanale per utenza pari a 0,2 metri cubi o 200 kg).

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
Prov. _____ il _____ residente a Lumezzane (BS) in Via _____
n. _____ codice fiscale _____ codice utente tributario _____

conferisce i seguenti rifiuti:

C.E.R.	Denominazione	Quantità stimata Kg.
17 01 07	miscugli o scorie di <u>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</u> , purché non contenenti sostanze pericolose.	
17.09.04	<u>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione</u> purché non contenenti mercurio, PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) e sostanze pericolose in genere	

Lumezzane lì _____

Firma

¹ Allegare fotocopia carta d'identità del dichiarante



Comune di Lumezzane
Settore, Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano
Via Monsuello, 154
25065 – Lumezzane (BS)
Tel. 030-8929216 / 261 – Fax. 030-8921510
Pec:comune.lumezzane@cert.legalmail.it

Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Allegato IV - Art. 29

Comune di Lumezzane
Via Monsuello, 154
U.T.C. Settore Ambiente, Caccia e
Patrimonio Montano
25065 Lumezzane (BS)
Fax nr. 030.8921510

Oggetto: Conferimento di mobili e similari di tipo legnoso

Il/La sottoscritto/a ¹ _____ nato/a _____
Prov. _____ il _____ residente a Lumezzane Prov. BS in Via _____
n. _____ codice fiscale _____ codice utente tributario _____

conferisce mediante la Ditta _____ C.F. _____ con mezzo
targato _____

i seguenti materiali:

CER	Denominazione	Quantità stimata Kg.
	Mobili e similari di tipo legnoso	

Lumezzane, li _____

Firma

¹ Allegare fotocopia carta d'identità del dichiarante